



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Approvato dal senato accademico nella seduta del 25.09.2018

In vigore dal 19.12.2018

INDICE

Titolo I - REGOLAMENTI

Art. 1 - Potestà regolamentare	5
Art. 2 - Approvazione dei regolamenti	”
Art. 3 - Disposizioni regolamentari in materia elettorale	”

Titolo II - ORGANI CENTRALI

Art. 4 - Presidente del collegio dei revisori dei conti	5
Art. 5 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	6
Art. 6 - Collegio di disciplina	7

Titolo III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 7 - Costituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti	7
Art. 8 - Attribuzioni dei dipartimenti in materia di reclutamento dei docenti	”
Art. 9 - Centri dipartimentali e interdipartimentali di ricerca	”
Art. 10 - Coordinamento dei corsi di studio di nuova istituzione	8
Art. 11 - Commissioni paritetiche di scuola	”
Art. 12 - Centri di servizio di Ateneo	”

Titolo IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 13 - Convocazione della seduta e predisposizione dell'ordine del giorno	8
Art. 14 - Riunioni con modalità telematiche	9
Art. 15 - Attribuzioni del presidente	”
Art. 16 - Disciplina delle adunanze	”
Art. 17 - Modalità di votazione	10
Art. 18 - Redazione del verbale	”

Titolo V - ELEZIONI E DESIGNAZIONI

Capo I - Disposizioni comuni per l'elezione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, nonché degli altri organi collegiali e monocratici

Art. 19 - Modalità di voto	11
Art. 20 - Seggi elettorali	”
Art. 21 - Ineleggibilità alle cariche accademiche	”
Art. 22 - Incompatibilità	12
Art. 23 - Operazioni di voto	”
Art. 24 - Operazioni di spoglio	13
Art. 25 - Pluralità di organi e rappresentanze che giungono a scadenza nello stesso anno accademico	”
Art. 26 - Termine di decorrenza delle cariche	”
Art. 27 - Sospensione estiva dei termini	”

Capo II - Disposizioni per particolari procedimenti di elezione e designazione

Art. 28 - Commissione elettorale	13
Art. 29 - Presentazione delle candidature	”
Art. 30 - Designazione dello studente nel nucleo di valutazione	14
Art. 31 - Elezioni suppletive delle rappresentanze negli organi collegiali	”
Art. 32 - Elezioni di rappresentanze previste da disposizioni nazionali o regionali	”

Titolo VI - PARTECIPAZIONI, CONVENZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	
Art. 33 - Criteri generali di cooperazione	14
Art. 34 - Partecipazione a società, consorzi e altri enti	”
Art. 35 - Designazione, compiti e funzioni dei rappresentanti dell'Università	15
Art. 36 - Rapporti convenzionali	”
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazione	15

TITOLO I - REGOLAMENTI

Art. 1 - Potestà regolamentare

1. I regolamenti aventi carattere organizzativo-gestionale, il regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., i regolamenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonché i regolamenti in materia di protezione e trattamento dei dati personali sono approvati dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
2. Il regolamento per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previo parere del senato accademico.
3. Il regolamento della scuola superiore IANUA è approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 2 - Approvazione dei regolamenti

1. I regolamenti dell'Ateneo sono approvati dagli organi di governo secondo le rispettive competenze e sono emanati con decreto rettorale.
2. Qualora l'approvazione di un regolamento da parte del senato accademico o del consiglio di amministrazione preveda l'assunzione del parere dell'altro organo, il rettore propone il testo del regolamento all'organo che deve rilasciare il parere e ne dà comunicazione all'organo competente a deliberare.
3. Il parere approvato e gli eventuali emendamenti proposti dall'organo con competenza consultiva sono trasmessi ai componenti dell'organo competente a deliberare almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta prevista per l'approvazione del regolamento.

Art. 3 - Disposizioni regolamentari in materia elettorale

1. Le procedure elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, sono stabilite dai decreti di indizione e da eventuali disposizioni regolamentari deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto del rettore.
2. Ferme restando le decorrenze dei mandati, qualora, per talune elezioni, gli organi di governo ritengano possibile e conveniente, valutato l'aspetto della semplificazione nonché il complessivo impegno economico anche in termini di tempi, di risorse umane e di spazi, adottare modalità telematiche di votazione, il senato accademico delibera una specifica regolamentazione, apportando, esclusivamente a tal fine, tutte le modifiche e gli adattamenti alle procedure e ai termini contenuti nel presente regolamento. Tale regolamentazione prevede la corretta acquisizione della preferenza espressa, la segretezza del voto, nonché forme di accertamento dell'identità dell'elettore tali da garantire il maggior grado di sicurezza compatibile con le modalità di votazione da remoto.

TITOLO II - ORGANI CENTRALI

Art. 4 - Presidente del Collegio dei revisori dei conti

1. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è individuato con procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di dichiarazione di disponibilità emanato dal rettore.
2. L'avviso pubblico fissa le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, corredate da curriculum vitae, nonché per la loro valutazione.
3. I requisiti richiesti per la partecipazione sono:
 - (a) rivestire le funzioni previste dalla legge;
 - (b) assenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con rettore, direttore generale, dirigenti, componenti degli organi di governo;
 - (c) assenza di interessi economico-professionali in conflitto, anche potenziale, con le attività dell'Ateneo;
 - (d) assenza di condanne penali pregresse ovvero di procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico
4. Non sono compatibili con la carica le seguenti posizioni:
 - (a) rivestire altre cariche o essere componenti di altri organi accademici dell'Ateneo;
 - (b) ricoprire la carica di revisore o sindaco in enti o società partecipati dall'Ateneo;

- (c) essere eletti presso il parlamento nazionale, il parlamento europeo, il consiglio della regione Liguria, o i consigli degli enti locali del territorio regionale;
 - (d) svolgere incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti o movimenti politici;
 - (e) svolgere incarichi direttivi e di rappresentanza in organizzazioni sindacali.
5. Qualora il candidato si trovi in una delle predette ipotesi di incompatibilità deve effettuare espressa opzione al momento della presentazione della domanda, da far valere in caso di designazione.
 6. La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 3 e la sopravvenienza delle situazioni di cui al comma 4 costituiscono motivi di decadenza dall'incarico.
 7. La verifica dei requisiti richiesti è effettuata dal rettore, col supporto del direttore generale. Le dichiarazioni di disponibilità ammesse, con il correlato curriculum vitae, sono pubblicate nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo.
 8. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è designato dal consiglio di amministrazione, con motivata delibera, tra i soggetti disponibili ammessi.
 9. Il rettore, acquisita la prescritta autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, nomina il presidente del collegio dei revisori dei conti con proprio decreto.
 10. In caso di vacanza anticipata della carica, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può designare altro soggetto che abbia presentato la propria dichiarazione di disponibilità, ammessa ai fini della precedente designazione. Ove il consiglio non effettui tale designazione, il rettore emana, entro un mese, l'avviso pubblico per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

Art. 5 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

1. Il CUG ha composizione paritetica; è formato da due componenti, un effettivo ed un supplente, designati dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e da ciascuna delle organizzazioni sindacali ammesse, ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nonché da un pari numero di rappresentanti, effettivi e supplenti, designati dal direttore generale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il CUG è costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti, effettivi e supplenti.
2. I componenti, compreso il presidente, sono nominati con atto del direttore generale e restano in carica un quadriennio. Il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
3. Il presidente, scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, deve possedere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. Il ruolo di componente del comitato è riservato al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in servizio alla data dell'avvio del procedimento di rinnovo dell'organo il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di avvio del procedimento.
5. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati tra dipendenti dotati di requisiti di professionalità ed esperienza.
6. Ferme restando le incompatibilità previste dallo Statuto, non possono essere designati dal direttore generale i dipendenti che rivestano incarichi direttivi o di rappresentanza in partiti o movimenti politici o in organizzazioni sindacali.
7. Non possono essere componenti del comitato coloro che si trovino nelle seguenti situazioni: esonero dagli obblighi d'ufficio ai sensi di disposizioni di legge; sospensione dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o di procedimento penale o disciplinare in corso; comando o distacco, fatto salvo il distacco sindacale per i componenti designati dalle organizzazioni sindacali; collocamento in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità; collocamento in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge; collocamento in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione; collocamento in aspettativa per svolgere attività libero-professionale; servizio civile; componente del comitato per le pari opportunità.
8. Il direttore generale dà comunicazione dell'avvio del procedimento di rinnovo dell'organo con proprio decreto, contenente disposizioni circa le modalità e i termini per la designazione dei componenti, nonché la disciplina dei casi di cessazione anticipata.
9. Il presidente del comitato per le pari opportunità partecipa alle sedute del CUG, senza diritto di voto.

Art. 6 - Collegio di disciplina

1. Nel collegio di disciplina devono essere rappresentati i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori.
2. Oltre ai componenti effettivi sono nominati tre componenti supplenti, uno per ogni categoria di docenza.
3. Il rettore nomina un coordinatore fra i componenti effettivi. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni disponendo la partecipazione dei componenti supplenti in caso di indisponibilità dei componenti effettivi per la data di convocazione.
4. Nei procedimenti a carico del rettore l'iniziativa spetta al decano.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO**Art. 7 - Costituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti**

1. I dipartimenti sono costituiti, attribuiti a una scuola, modificati e soppressi con decreto rettorale su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere conforme del senato accademico. La delibera e il decreto rettorale di costituzione contengono, oltre alle indicazioni previste dallo Statuto, l'elenco dei corsi di studio attribuiti e la nomina del professore in regime di tempo pieno che assume pro tempore le funzioni di direttore.
2. La proposta di costituzione può essere presentata anche da almeno 40 docenti che intendano afferire al nuovo dipartimento. In questo caso sono sentiti i dipartimenti di appartenenza dei proponenti.
3. In caso di modifica o soppressione sono sempre sentiti i dipartimenti da modificare o da sopprimere.
4. Ferma restando la deliberazione del consiglio di amministrazione, la modifica concernente l'istituzione di sezioni interscuola può avvenire solo su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti in seguito ad istanza presentata da almeno quindici docenti per ciascuna delle sezioni interessate.
5. Le modifiche concernenti l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, sono disposte su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione; a tal fine il rettore acquisisce previamente il parere del dipartimento o dei dipartimenti cui sia già attribuito il settore del quale è proposta l'aggiunta o la cancellazione. Per le modifiche concernenti l'attribuzione di settori non ancora attribuiti ad alcun dipartimento, il rettore valuta previamente l'opportunità di acquisire il parere dei dipartimenti presumibilmente interessati, indicati nella deliberazione. Le modifiche concernenti esclusivamente la denominazione di un dipartimento o il relativo acronimo, ove indicato nel decreto di costituzione, sono adottate con decreto rettorale su proposta del consiglio del dipartimento interessato e parere conforme del senato accademico.
6. Salvi casi di comprovata urgenza, il dipartimento è costituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui gli organi di governo hanno assunto la relativa decisione.
7. Se il numero di docenti afferenti al dipartimento scende al di sotto della soglia minima indicata dalla legge, il senato accademico e il consiglio di amministrazione procedono valutando prioritariamente le prospettive di sviluppo della struttura, con particolare riferimento al calendario dei collocamenti a riposo dei docenti afferenti, alle eventuali istanze di afferenza e alle procedure di reclutamento, di chiamata e di valutazione comparativa in corso e programmate.

Art. 8 - Attribuzioni dei dipartimenti in materia di reclutamento dei docenti

1. I dipartimenti, sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione, formulano motivate proposte di attivazione e copertura dei posti ritenuti necessari; qualora la proposta riguardi un settore scientifico-disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, il dipartimento proponente acquisisce preventivamente il parere di tali dipartimenti. Le deliberazioni contenenti le proposte, eventualmente corredate dai pareri di cui sopra, sono trasmesse alla scuola per la formulazione di eventuali osservazioni e al consiglio di amministrazione per la delibera finale.
2. Il docente afferisce al dipartimento che ha formulato la proposta di reclutamento.

Art. 9 - Centri dipartimentali e interdipartimentali di ricerca

1. I centri dipartimentali di ricerca, sono istituiti, modificati e soppressi con delibera del consiglio di dipartimento.
2. I centri interdipartimentali di ricerca sono istituiti, modificati e soppressi, previa conforme delibera dei consigli dei dipartimenti interessati, con atto di intesa sottoscritto dai relativi direttori.

Art. 10 - Coordinamento dei corsi di studio di nuova attivazione

1. Per i corsi di studio di nuova attivazione, fino alla nomina del coordinatore, le relative funzioni sono svolte dal decano dei professori ordinari affidatari degli insegnamenti o, in mancanza, dal decano dei professori associati.

Art. 11 - Commissioni paritetiche di scuola

1. In ogni scuola è istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio.
2. Le commissioni paritetiche si riuniscono, di norma, almeno tre volte l'anno su iniziativa del presidente.
3. Per la costituzione della commissione paritetica di scuola, ogni consiglio dei corsi di laurea attribuiti ai dipartimenti della scuola propone, designandoli al proprio interno, due componenti, di cui un docente ed uno studente, i quali sono successivamente nominati dal preside. Lo studente è designato tra i rappresentanti eletti nel consiglio del corso di studio, iscritti non oltre il primo anno fuori corso e completa il proprio mandato qualora, dopo la nomina, si iscriva oltre il primo anno fuori corso.
4. Le commissioni paritetiche di scuola durano in carica due anni accademici e comunque, nei limiti previsti dalla legge, fino alla decorrenza della nomina dei componenti, docenti e studenti, designati per il mandato successivo.

Art. 12 - Centri di servizio di Ateneo

1. La costituzione, la modifica e la soppressione di un centro di servizio di Ateneo sono disposte con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. In caso di modifica e soppressione del centro è sentito, altresì, il relativo organo collegiale.
2. Salvi casi di comprovata urgenza, il centro è costituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della delibera del consiglio di amministrazione.
3. Se la proposta di costituzione non richiede il riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale al centro, essa deve contenere l'indicazione dell'articolazione dell'amministrazione centrale che fornirà il supporto amministrativo e contabile ovvero la delibera della struttura che si rende disponibile al medesimo scopo.
4. Il presidente, individuato tra il personale docente a tempo pieno, rappresenta il centro, nel rispetto della rappresentanza legale del rettore, convoca e presiede le riunioni del consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
5. Il direttore, ove previsto, è nominato dal direttore generale in applicazione dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica che ne determina, altresì, i compiti in conformità con la deliberazione di costituzione.
6. L'organo collegiale preposto al centro:
 - (a) determina le linee strategiche di sviluppo, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ateneo, e definisce gli obiettivi del centro;
 - (b) approva il programma triennale e annuale di sviluppo e di attività, i documenti contabili preventivi e consuntivi di gestione del centro, i contratti e le convenzioni;
 - (c) monitora il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**Art. 13 - Convocazione della seduta e predisposizione dell'ordine del giorno**

1. Ciascun organo collegiale è convocato in seduta ordinaria o straordinaria dal presidente, che predisponde l'ordine del giorno nel quale vengono indicati analiticamente gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
2. Per convocazione straordinaria si intende quella richiesta dai componenti l'organo o stabilita dal presidente per ragioni d'urgenza, secondo le disposizioni del presente articolo.
3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti, con contestuale indicazione degli argomenti da trattare, il presidente è tenuto alla convocazione in via straordinaria nel rispetto dei termini minimi di 24 ore di cui al successivo comma 5.
4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto per gli organi di governo, su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti, formulata ove possibile nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, il presidente inserisce uno o più argomenti all'ordine del giorno della prima seduta successiva, fatto salvo il termine minimo di 24 ore di cui al successivo comma 5.
5. La convocazione della seduta, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, del tipo di adunanza (ordinaria o straordinaria) e del relativo ordine del giorno sono comunicati almeno cinque

giorni lavorativi prima della seduta, con ogni mezzo idoneo a raggiungere gli interessati, di norma attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici, e pubblicati nell'albo o sul sito web di riferimento. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore. Il mancato riconoscimento dell'urgenza, deliberato a maggioranza dei presenti su richiesta di un componente dell'organo all'inizio della seduta, impedisce la trattazione del punto o dei punti all'ordine del giorno non ritenuti urgenti.

6. Ove non sia possibile l'invio contestuale della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la convocazione deve contenere le modalità con cui la documentazione stessa viene resa disponibile.
7. Possono essere formulate integrazioni all'ordine del giorno a condizione che le stesse siano portate a conoscenza dei componenti dell'organo nei tempi e secondo le modalità previsti dal comma 5.
8. Per tutto quanto non disposto dallo Statuto o dal presente regolamento, i diversi organi collegiali possono dotarsi di regolamenti interni per il loro funzionamento.

Art. 14 - Riunioni con modalità telematiche

1. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza con modalità telematica o in telepresenza secondo le norme stabilite dagli stessi collegi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - (a) tutti i componenti siano identificati;
 - (b) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati;
 - (c) tutti i componenti siano abilitati all'invio e alla ricezione della documentazione in tempo reale;
 - (d) il presidente e il segretario verbalizzante si trovino nel luogo indicato nella convocazione;
 - (e) il presidente dia atto delle modalità della riunione e indichi espressamente i componenti che partecipano in modalità telematica; la particolare modalità di ogni loro intervento sarà evidenziata a verbale.
2. La partecipazione con modalità telematiche o in telepresenza non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto e per le sedute del senato accademico in cui è discussa la mozione di sfiducia del rettore ai sensi dello Statuto.

Art. 15 - Attribuzioni del presidente

1. Il presidente accerta l'esistenza del quorum strutturale, dà inizio alla seduta, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di intervento, mantiene l'ordine, stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama i risultati; esercita ogni altro potere necessario ad assicurare il regolare svolgimento della seduta nel rispetto del regolamento eventualmente approvato da ogni collegio.
2. Ove non previsto da disposizione regolamentare specifica, il presidente nomina il segretario verbalizzante.

Art. 16 - Disciplina delle adunanze

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle adunanze degli organi collegiali partecipano solo i componenti l'organo stesso, pena l'invalidità.
2. Il presidente può invitare alle sedute, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, soggetti interni o esterni all'Ateneo in qualità di esperti senza diritto di voto; gli stessi non possono presenziare alla fase deliberativa.
3. Nessuno può prendere parte alla trattazione e al voto su argomenti direttamente attinenti la propria persona o quella di parenti e affini entro il quarto grado, nonché su argomenti rispetto ai quali si trovi in conflitto di interessi, compresi quelli concernenti la posizione o le decisioni dell'Ateneo in rapporto a organi, istituzioni e soggetti presso i quali l'interessato, pur nel rispetto delle norme vigenti, svolga funzioni di amministrazione, rappresentanza, anche sindacale, o direzione. In tal caso l'interessato deve allontanarsi per tutta la durata della trattazione e dell'eventuale conseguente fase di deliberazione.
4. È facoltà del presidente, per motivi di urgenza o speditezza, proporre seduta stante l'abbreviazione dei tempi eventualmente previsti da fonte regolamentare per i diversi interventi dei componenti dell'organo collegiale nella trattazione di uno o più punti all'ordine del giorno; la proposta è approvata a maggioranza dei presenti.
5. Qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca nel corso della seduta, la stessa è aggiornata con espressa indicazione della data, ora e luogo della prosecuzione; la relativa comunicazione, contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno non ancora affrontati o esauriti con deliberazione, dovrà essere inviata ai componenti assenti.

Art. 17 - Modalità di votazione

1. L'ordine di trattazione dei punti indicati all'ordine del giorno può essere modificato dal presidente con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. La mozione d'ordine è sottoposta a votazione con precedenza su ogni altro argomento di deliberazione.
2. Eventuali richieste di rinvio della discussione o questioni pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno ed immediatamente poste in votazione; l'organo delibera in merito a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Al termine della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno il presidente formula una o più proposte di deliberazione e ciascun componente può esprimere proposte di deliberazione alternative o emendamenti.
4. Nel caso di presentazione di proposte alternative, le stesse sono poste in votazione con priorità a cominciare da quelle maggiormente difformi dalla proposta formulata dal presidente.
5. Nel caso in cui sia presentata una pluralità di emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine:
 - (a) soppressivi;
 - (b) modificativi;
 - (c) aggiuntivi.
6. Le modifiche agli emendamenti proposti sono poste in votazione prima dell'emendamento a cui si riferiscono.
7. Di norma, ciascuna proposta di deliberazione è validamente posta in votazione previa lettura, a meno che la proposta di delibera non coincida con quella proposta in istruttoria.
8. Qualora il dispositivo di una deliberazione derivi dall'esito di una o più votazioni relative a emendamenti, il testo è sottoposto ad una votazione finale, previa lettura da parte del presidente.
9. Ciascun componente dell'organo può effettuare una motivata dichiarazione di voto.
10. La votazione avviene di norma a scrutinio palese, secondo le modalità indicate dal presidente. Su richiesta di almeno un quinto dei presenti o nei casi espressamente previsti dallo Statuto, la votazione avviene a scrutinio segreto e, ove non diversamente disposto, approvata a maggioranza semplice dei presenti. Anche nel caso di deliberazione a scrutinio segreto ogni componente ha diritto di manifestare la propria dichiarazione di voto. Qualora un componente ne faccia richiesta e fatti salvi i casi di votazione segreta, essa deve avvenire per appello nominale.
11. Salvo che sia diversamente disposto, le proposte di delibera sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Ogni deliberazione è efficace seduta stante, fatti salvi i casi di rinvio parziale o qualora la relativa efficacia sia sospensivamente condizionata. Tali casi sono espressamente indicati nel verbale.
13. Di norma, il verbale viene approvato nella riunione ordinaria successiva, tenuto conto delle osservazioni eventualmente formulate dai presenti alla seduta di riferimento. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere letti e approvati seduta stante.

Art. 18 - Redazione del verbale

1. Il verbale di ogni seduta indica:
 - (a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - (b) l'identità del presidente e del segretario verbalizzante;
 - (c) i nomi dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - (d) i nomi di eventuali esperti invitati dal presidente;
 - (e) la dichiarazione della sussistenza del quorum strutturale;
 - (f) l'ordine del giorno;
 - (g) il resoconto della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno articolato di norma, come segue:
 - relazione del presidente o di altro relatore;
 - indicazione dei componenti intervenuti e dei termini essenziali della trattazione. I componenti che vogliono far constare per esteso il contenuto del proprio intervento forniscono al segretario verbalizzante il testo scritto seduta stante;
 - eventuali dichiarazioni di voto, a meno che il dichiarante non vi rinunci espressamente;
 - deliberazioni assunte, comprese quelle concernenti eventuali mozioni d'ordine e proposte alternative o di emendamento, con trascrizione integrale di ogni dispositivo posto in votazione; per ciascuna votazione saranno indicati i relativi risultati;

- (h) indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta e, qualora non sia stato concluso l'esame dell'intero ordine del giorno, di aggiornamento della seduta;
 - (i) sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante.
2. Nei verbali degli organi di governo sono espressamente indicati i componenti che hanno espresso voto contrario e gli astenuti. Negli altri casi i componenti che hanno espresso voto contrario e gli astenuti hanno diritto di far verbalizzare nominativamente la posizione assunta.
 3. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale, le sedute, incluse quelle svolte in modalità telematica, possono essere registrate attraverso l'ausilio di appositi apparecchi. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni e le relative trascrizioni sono distrutte.
 4. Ai fini dell'approvazione del verbale, la versione redatta dal segretario verbalizzante è posta a disposizione degli aventi diritto sul sito web di riferimento, di norma almeno quattro giorni prima della seduta successiva.
 5. I verbali originali, sottoscritti digitalmente dal presidente e dal segretario verbalizzante, formano una raccolta ufficiale secondo le vigenti disposizioni.

TITOLO V - ELEZIONI E DESIGNAZIONI

Capo I - Disposizioni comuni per l'elezione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, nonché degli altri organi collegiali e monocratici

Art. 19 - Modalità di voto

1. Il voto può essere espresso mediante schede elettorali o in forma elettronica con le modalità stabilite nella regolamentazione eventualmente adottata allo scopo dal senato accademico, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 20 - Seggi elettorali

1. Per ogni elezione possono essere costituiti più seggi elettorali; ciascun seggio è formato da almeno tre componenti, scelti fra i docenti e/o il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.
2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Qualora si svolga contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze, assicurando la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori di cui al comma 1, per quanto possibile.
4. I seggi elettorali sono ubicati, per quanto possibile, in locali privi di barriere architettoniche per facilitare l'esercizio del voto da parte di elettori disabili o impossibilitati ad accedere al seggio per infermità.
5. Per le elezioni ove siano previste le candidature, i candidati non possono far parte dei seggi, delle commissioni di verifica dell'ammissibilità delle candidature stesse e delle commissioni elettorali.

Art. 21 - Ineleggibilità alle cariche accademiche

1. Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto non sono eleggibili o designabili alle cariche accademiche coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato.
2. Non sono eleggibili o designabili i docenti e il personale tecnico-amministrativo per i quali, in applicazione di disposizioni cogenti, sia previsto il collocamento a riposo prima della scadenza del mandato, quelli sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, nonché quelli che, ai sensi di disposizioni di legge, siano esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.
3. Non sono eleggibili o designabili gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare.

Art. 22 - Incompatibilità

1. La presentazione di candidatura o la dichiarazione di disponibilità a ricoprire la carica, ove previste, da parte di un soggetto in situazione di incompatibilità, equivale, in caso di elezione o di designazione, alla rinuncia alla carica già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità.
2. Per le elezioni alle cariche accademiche:
 - (a) gli elettori docenti a tempo definito sono inseriti nell'elettorato passivo, da intendersi come elenco dei soggetti candidabili, ove prevista la candidatura. La presentazione della candidatura comporta l'opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno, previsto per le cariche accademiche, in caso di elezione. Ove non sia prevista la presentazione della candidatura, i docenti a tempo definito eletti, che intendano accettare la nomina a una carica accademica, optano per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. La mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica;
 - (b) i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ad eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica, né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio di dipartimento, il consiglio del corso di studio, il consiglio della scuola di specializzazione, il collegio dei docenti del corso di dottorato.
3. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali delle strutture:
 - (a) la carica di rappresentante dei docenti nella giunta di dipartimento è incompatibile con la carica di direttore e vice direttore del dipartimento;
 - (b) le cariche di componente docente di giunta di dipartimento e di consiglio di scuola sono compatibili con il regime di impegno a tempo definito, in quanto non ricomprese fra le cariche accademiche.
4. Per le elezioni degli organi monocratici:
 - (a) non sono tra loro compatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio. Non sono, altresì, tra loro compatibili le cariche di direttore di dipartimento e di vicepreside di scuola;
 - (b) la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione;
 - (c) l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione ovvero il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca è incompatibile con l'assunzione e la permanenza nella carica di organo monocratico;
 - (d) la presentazione di candidatura, ove prevista, da parte di un docente autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione ovvero in congedo per motivi di studio o di ricerca, comporta rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione. Per le votazioni nelle quali non è prevista la presentazione della candidatura, il docente eletto che intenda accettare la nomina presenta rinuncia all'autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza, si assume che rinunci alla carica.

Art. 23 - Operazioni di voto

1. I componenti del seggio curano che l'elettore, previo accertamento dell'identità personale, apponga la firma sull'apposito registro. Ogni elettore è identificato mediante esibizione di un documento di identità di cui sono annotati gli estremi o, in alternativa, mediante conoscenza personale di un componente del seggio.
2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto mediante la votazione di schede elettorali. Ogni elettore dispone di un voto.
3. Per le votazioni che prevedono la presentazione di liste concorrenti, qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza rispetto alle disposizioni applicabili si assume il voto di lista, e non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza. Qualora vi sia divergenza tra il voto di lista e quello di preferenza la scheda è nulla.
4. Per le votazioni che non prevedono la presentazione di liste concorrenti, qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza rispetto alle disposizioni applicabili, la scheda è nulla.

Art. 24 - Operazioni di spoglio

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede; per le elezioni del rettore lo scrutinio compete alla commissione elettorale.
2. A parità di voti, la precedenza è stabilita come di seguito indicato:
 - (a) professori e ricercatori a tempo indeterminato: in base alla maggiore anzianità di ruolo e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (b) ricercatori a tempo determinato: in base alla maggiore anzianità di servizio e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (c) personale tecnico-amministrativo: in base alla maggiore anzianità di servizio e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (d) studenti, dottorandi, specializzandi: in base alla minore anzianità anagrafica.
3. L'esclusione dalla graduatoria elettorale per coloro che, nell'ambito delle rappresentanze negli organi collegiali, abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti, prevista dall'articolo 62, comma 2, dello Statuto, opera esclusivamente per le elezioni delle cariche accademiche, come definite dall'articolo 5 dello Statuto.
4. Il presidente del seggio elettorale, o un suo delegato, consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti.

Art. 25 - Pluralità di organi e rappresentanze che giungono a scadenza nello stesso anno accademico

1. Qualora nello stesso anno accademico giunga a scadenza una pluralità di organi e rappresentanze, il rettore può disporre un calendario dei relativi procedimenti di elezione o designazione, anche in deroga ai termini stabiliti da disposizioni regolamentari, ferme restando le previste decorrenze dei mandati.

Art. 26 - Termine di decorrenza delle cariche

1. Il termine di decorrenza delle cariche è ordinariamente stabilito al 1° novembre. Fatte salve le prescrizioni statutarie, termini diversi possono essere stabiliti in applicazione dell'articolo 3.

Art. 27 - Sospensione estiva dei termini

1. Il mese di agosto non è computato per la fissazione di termini e scadenze inerenti ai procedimenti elettorali; è comunque assicurata l'osservanza delle disposizioni statutarie.

Capo II - Disposizioni per particolari procedimenti di elezione e designazione**Art. 28 - Commissione elettorale**

1. La commissione elettorale, ove prevista dallo Statuto, è designata dal senato accademico su proposta del rettore ed è formata da almeno cinque membri scelti fra tutte le componenti degli elettori chiamati al voto; il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, sono designati fra i professori di ruolo. Sono designati, altresì, almeno quattro componenti supplenti.

Art. 29 - Presentazione delle candidature

1. La presentazione della candidatura alla carica di rettore, accompagnata da un curriculum inteso a documentare il possesso dei requisiti richiesti e dal programma proposto, avviene, nel termine fissato dal decreto di indizione delle elezioni, a mezzo raccomandata a mano consegnata all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero con posta raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel citato decreto di indizione.
2. In applicazione dell'articolo 20 dello Statuto, la presentazione della candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione, accompagnata da un curriculum inteso a documentare il possesso dei requisiti richiesti, avviene, nel termine fissato dal previsto avviso pubblico, a mezzo raccomandata a mano consegnata all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero con posta raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel citato decreto di indizione. L'ammissibilità delle candidature, ove prevista, è verificata da una commissione designata dal senato accademico su proposta del rettore e formata dal rettore medesimo, che la presiede, nonché da quattro professori ordinari di scuole diverse fra loro e da quella del rettore.

Art. 30 - Designazione dello studente nel nucleo di valutazione

1. Il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione è designato dal senato accademico, su proposta del rettore, sentita la componente studentesca del medesimo organo, all'interno delle rappresentanze degli studenti nei consigli di corso di studio e delle rappresentanze dei dottorandi e degli specializzandi nei consigli di dipartimento per il biennio accademico di riferimento. Per gli studenti e i dottorandi, la designazione è limitata agli iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Lo studente o il dottorando che, dopo la nomina a componente del nucleo di valutazione, si iscriva oltre il primo anno fuori corso completa il proprio mandato biennale.

Art. 31 - Elezioni suppletive delle rappresentanze negli organi collegiali

1. Le prescrizioni statutarie relative ai quorum per la validità delle elezioni si intendono riferite alle elezioni ordinarie. Tutte le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Le eventuali elezioni suppletive sono indette, di norma, entro un mese dalla data del decreto di approvazione degli atti delle elezioni ordinarie o dal verificarsi della carenza di rappresentanza non sostituibile; non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi 6 mesi di mandato del componente cessato.

Art. 32 - Elezioni di rappresentanze previste da disposizioni nazionali o regionali

1. Qualora sia necessario procedere all'elezione di rappresentanze di docenti, di personale tecnico-amministrativo e studenti in enti e organismi previsti da disposizioni nazionali o regionali, o comunque non statutarie, il rettore può disporre che le votazioni si svolgano, per quanto possibile, contestualmente a quelle indette per gli organi dell'Ateneo, per i quali siano chiamati al voto, anche solo in parte, i medesimi elettori con un sistema elettorale compatibile; le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dal presente regolamento in quanto applicabile e dalle suddette disposizioni nazionali o regionali, integrate, se necessario, da specifiche disposizioni elettorali deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto del rettore.

TITOLO VI – PARTECIPAZIONI, CONVENZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI**Art. 33 - Criteri generali di cooperazione**

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.
2. L'Università può costituire associazioni, fondazioni, società, consorzi, reti nazionali e internazionali, anche a carattere temporaneo, e ogni altro organismo compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali, o aderire ad essi.

Art. 34 - Partecipazione a società, consorzi e altri enti

1. La costituzione degli enti di cui all'articolo 33, comma 2, o l'adesione ad essi, avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo ed è attuata in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi generali di programmazione e sviluppo dell'Ateneo.
2. Su eventuale proposta delle strutture, il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, delibera la costituzione o l'adesione all'ente e ne approva l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali patti parasociali.
3. La partecipazione ad associazioni o raggruppamenti di carattere temporaneo è deliberata dal consiglio di amministrazione anche su proposta delle strutture.
4. Il rettore sottoscrive l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente o l'atto di adesione, nonché gli eventuali patti parasociali.
5. Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
6. La partecipazione dell'Università si conforma ai seguenti principi:
 - (a) assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;
 - (b) disponibilità e legittimità di impegno allo scopo delle risorse finanziarie e organizzative richieste con esclusione dell'indebitamento;
 - (c) espressa previsione di clausole a salvaguardia dell'Università in occasione delle diverse vicende societarie; limitazione del concorso dell'Università all'importo della quota di partecipazione, nel caso di ripiano di eventuali perdite; adeguata rappresentanza negli organi dell'ente.

7. La partecipazione e il coinvolgimento dell'Ateneo negli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del consiglio di amministrazione, il quale, previo parere del senato accademico, accerta la conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.
8. La partecipazione agli enti di cui al presente articolo è pubblicizzata nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 35 - Designazione, compiti e funzioni dei rappresentanti dell'Università

1. Il rettore nomina o designa i rappresentanti dell'Università negli organi degli enti partecipati; ove previsto dalla legge o dallo statuto dell'ente, è assunta deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 36 - Rapporti convenzionali

1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, ne stabiliscono le finalità, la durata, le forme. Esse prevedono i diritti e gli obblighi dei soggetti contraenti e ne determinano gli eventuali rapporti finanziari.
2. L'Università e le singole strutture possono stipulare convenzioni e accordi, nel rispetto delle competenze e dei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, assicurandone la pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere alla stipula delle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, il testo di accordo è approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento generale è abrogato il testo emanato con D.R. n. 4732 del 15.06.2015.

